



COMUNE DI PONTERA
Provincia di Pisa

Regolamento per la concessione di
contributi – patrocini
ed altri benefici economici

INDICE

Articolo 1 Ambito di applicazione

Articolo 2 Principi

Articolo 3 Definizioni

Articolo 4 Settori di intervento

Articolo 5 Soggetti beneficiari

Articolo 6 Albo Comunale delle Associazioni

Articolo 7 Cancellazione dall'albo

Articolo 8 Concessione di contributi ordinari

Articolo 9 Criteri per la concessione dei contributi ordinari

Articolo 10 Concessione di contributi straordinari per attività o progetti di interesse dell'Amministrazione

Articolo 11 Erogazione dei contributi

Articolo 12 Obblighi dei beneficiari

Articolo 13 Patrocinio

Articolo 14 Altri benefici economici

Articolo 15 Assegnazione immobili comunali

Articolo 16 Entrata in vigore

Articolo 1 " Ambito di applicazione"

1) Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della legge 8 agosto 1990 n. 241, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici.

Le norme del presente regolamento non si applicano:

a) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune a soggetti cui lo stesso partecipa, a causa di tale partecipazione;

b) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale;

c) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune a titolo di corrispettivo o di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia;

d) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;

e) ai contributi ed ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie ed ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali.

2) Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nei vigenti regolamenti comunali di settore (es. Esenzioni e/o agevolazioni tariffarie).

3) Resta inteso che, in tali casi, dovrà comunque essere puntualmente quantificato l'importo economico dell'agevolazione, esenzione, beneficio accordato e che il provvedimento di concessione dovrà essere pubblicato nella specifica Sezione "Amministrazione trasparente".

4) In relazione alle fattispecie di cui al comma precedente, le disposizioni del presente regolamento costituiscono norma generale e di principio e, pertanto, trovano applicazione per quanto non previsto e disciplinato dai regolamenti comunali di settore.

Articolo 2 " Principi"

1) La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2) Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

3) Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

4) Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto. Ove, a seguito dell'entrata in vigore di dette norme, si renda necessario procedere a un adeguamento delle norme del presente regolamento, tale adeguamento viene operato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

Articolo 3 " Definizioni"

1) Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

a) Contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno dell'attività ordinaria, esercitata dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione per lo meno semestrale;

b) Contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;

c) Patrocinio: riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione del Comune;

d) Altri benefici economici: prestazioni gratuite di servizi, fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale, possibilità di utilizzare il personale dipendente alle condizioni di cui al presente regolamento.

e) Struttura competente: l'articolazione organizzativa del Comune, competente alla gestione dei procedimenti e dei processi relativi a un determinato ambito di intervento e alla quale il PEG ha assegnato i relativi capitoli di spesa.

Articolo 4 " Settori di intervento"

1) La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:

a) sociale e socio-assistenziale: per l'organizzazione e la gestione di attività e servizi socio assistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione e educazione sociale;

b) istruzione, formazione, ricerca scientifica e giovani: per attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico e delle problematiche giovanili, per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative, per incontri, convegni dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività

extrascolastiche, per interventi socio educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati, per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;

c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici: per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città, per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della città, per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali, per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico;

d) sport e tempo libero: per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive, per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti portatori di handicap e degli anziani, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale;

e) tutela dell'ambiente: per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere, per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale, per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali;

f) turismo: per l'organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni, eventi e iniziative in genere di richiamo turistico, per le attività e le iniziative di promozione turistica del territorio, anche mediante la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale;

g) sviluppo economico: per l'organizzazione di iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali, per la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali, per le attività volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica da applicare alle attività del territorio;

h) protezione civile: per lo svolgimento di attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile, per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività ed i compiti della protezione civile, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile;

i) attività umanitarie e di sostegno alla pace: per lo svolgimento di attività educative e formative, per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza.

Articolo 5 “Soggetti beneficiari”

- 1) Salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento, possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici:
 - a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
 - b) enti del terzo settore come definiti dall’art 4 del Decreto Legislativo n. 117 del 03.07.2017, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;
 - c) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento.
- 2) Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici.

Art. 6 “Albo Comunale delle Associazioni”

- 1) È tenuto presso il servizio Segreteria Generale uno speciale albo comunale delle libere forme associative non aventi scopo di lucro che svolgono la loro attività nel Comune.
- 2) L’albo è distinto per singole categorie formulate sia per tipologia della forma sociale (associazioni, enti riconosciuti, fondazioni, istituzioni, comitati) che per scopo sociale (sportive, sociali, culturali, etc.).
- 3) L’iscrizione avviene a domanda dei rappresentanti legali delle formazioni sociali, mediante il deposito della documentazione probatoria dei requisiti posseduti. Dovranno presentare domanda di iscrizione all’Albo solamente le Associazioni non iscritte nell’Albo dell’anno precedente a quello di riferimento. Le Associazioni già iscritte dovranno depositare soltanto le eventuali modifiche statutarie e/o sulla compagine sociale e/o cariche elettive, rispetto all’anno precedente.
- 4) Ogni anno, con specifica determina dirigenziale previa informativa alla Giunta Comunale, si procede all’aggiornamento dell’Albo comunale sulla base delle domande di iscrizione presentate, la cui istruttoria si sia conclusa favorevolmente ed alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale. Il primo aggiornamento dell’Albo sarà effettuato entro il 31.12.2019.
- 5) Possono essere iscritte all’Albo le libere formazioni associative senza scopi di lucro (condizione che dovrà risultare dallo statuto o dall’atto costitutivo) che hanno la sede sociale nel territorio del Comune di Pontedera e che operano nell’ambito del territorio comunale ovvero le cui attività siano concretamente fruibili da cittadini residenti nel Comune di Pontedera.
- 6) Unitamente alla domanda di iscrizione dovrà essere prodotta copia dell’atto costitutivo e dello statuto con gli estremi del riconoscimento a livello nazionale o di iscrizione nei registri regionali o

provinciali, oppure, per le associazioni non riconosciute, con il timbro attestante la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

7) Lo statuto delle libere forme associative che richiedono l'iscrizione dovrà essere rispettoso dei principi e dei valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, della Resistenza antifascista, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo. In tal senso, non potranno essere iscritte all'Albo Comunale le associazioni, i comitati e le organizzazioni, il cui statuto si ispiri a ideologie razziste, xenofobe o antisemite, omofobe o antidemocratiche.

Art.7 “Cancellazione dall'albo”

1) La cancellazione dall'albo di un'Associazione è disposta nelle seguenti ipotesi:

- a) su richiesta dell'Associazione interessata;
- b) per accertata perdita di uno o più requisiti necessari per l'iscrizione all'albo;
- c) per la mancata presentazione entro i termini delle informazioni e/o documenti suppletivi richiesti dall'ufficio competente.

2) L'atto di cancellazione è notificato, dal Comune, entro il termine massimo di 30 giorni dalla sua adozione, all'Associazione interessata attraverso il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (pec).

Articolo 8 " Concessione di contributi ordinari”

1) La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, può stabilire, per ciascun settore di intervento, la somma da destinare alla concessione di contributi ordinari.

2) Entro due mesi dall'approvazione del PEG che stanziava risorse per contributi ordinari, la Giunta Comunale approva un bando per la concessione di contributi ordinari.

3) Nel bando devono essere indicati almeno:

- l'ammontare della somma a disposizione per i contributi ordinari per l'ambito di intervento di riferimento;
- l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
- i soggetti che possono presentare la richiesta ed i relativi requisiti di partecipazione;
- le modalità ed i termini di presentazione delle richieste;
- i criteri che verranno seguiti per la concessione dei contributi;
- le modalità di erogazione del contributo.

- 4) Il bando deve essere adeguatamente pubblicato e diffuso, anche attraverso la diffusione sugli organi di stampa locale e sul sito del Comune.
- 5) I contributi ordinari vengono concessi dalla Giunta, con propria deliberazione, sulla base dei criteri previsti dall'articolo seguente e previa istruttoria da parte dei competenti Dirigenti che deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla proposta di concessione ed alla relativa quantificazione o al diniego del contributo.
- 6) La concessione del contributo deve essere disposta entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste.
- 7) Può essere concesso un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.
- 8) L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

Articolo 9 " Criteri per la concessione dei contributi ordinari"

1) Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, saranno adottati i seguenti criteri:

- livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
- grado di rilevanza territoriale dell'attività;
- livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
- quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata e relative modalità di svolgimento;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
- gratuità o meno delle attività programmate per l'utenza;
- accessibilità alle persone diversamente abili.

2) Nell'adozione dei bandi di cui all'articolo 8, possono essere previsti, in aggiunta a quelli previsti del comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

Articolo 10 "Concessione di contributi straordinari per attività o progetti di interesse dell'Amministrazione"

1) I contributi straordinari, nei limiti delle risorse a tal fine stanziato in Bilancio, sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione tranne nell'ipotesi in cui il PEG individui già il soggetto beneficiario del contributo e l'entità dello stesso con specifico ed autonomo stanziamento.

2) A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda alla struttura comunale competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

3) La richiesta deve contenere:

a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;

b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine della città;

c) l'entità del contributo economico richiesto.

4) Alla richiesta devono essere allegati il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.

5) La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro cinque giorni dal ricevimento della stessa, richiede al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.

6) Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

7) La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo, a seguito eventuale completamento/ regolarizzazione della pratica, tenuto conto di:

- livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
- grado di rilevanza territoriale dell'attività;
- livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
- quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;

- livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata e relative modalità di svolgimento;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
- gratuità o meno delle attività programmate per l'utenza.

8) Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.

9) Non è consentito concedere contributi straordinari per attività o iniziative rientranti nell'attività ordinaria del richiedente.

10) Ove non diversamente stabilito dalla Giunta Comunale, l'ammontare del contributo concesso non può superare il 75% del quadro economico complessivo occorrente per la realizzazione del progetto o dell'iniziativa e, comunque, non può superare la differenza tra le uscite e le entrate dell'iniziativa ammessa a contributo.

Il limite indicato può essere superato:

a) in casi di particolare interesse o di alta valenza sociale, con provvedimento motivato della Giunta Comunale;

b) se previsto dal disciplinare di cui al comma successivo.

11) Con specifico disciplinare l'Amministrazione potrà definire gli impegni, le responsabilità e gli obblighi in carico al beneficiario.

12) L'Amministrazione Comunale si riserva la piena discrezionalità nel valutare l'adesione alle proposte di partecipazione o compartecipazione pervenute sulla base dei criteri di cui al precedente comma 7.

Articolo 11 " Erogazione dei contributi "

1) I contributi ordinari e straordinari assegnati sono liquidati con provvedimento del Responsabile della struttura competente.

2) A questo scopo, i soggetti beneficiari, devono presentare alla struttura competente il quadro rappresentativo delle attività per le quali è stato concesso il contributo nonché la rendicontazione dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo stesso, anche mediante autocertificazione, salvo quanto previsto al successivo comma 4.

3) La mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente comporta la decadenza dal contributo.

4) Il beneficiario del contributo può avanzare specifica e motivata richiesta di anticipo del contributo concesso nei casi in cui l'entità e la modalità della spesa da sostenere siano tali che ad esse non si possa far fronte con le risorse a disposizione del beneficiario.

Alla richiesta di anticipo dovrà essere allegato il quadro rappresentativo delle attività oggetto dell'iniziativa.

5) Nel provvedimento di erogazione del contributo il Servizio competente disporrà l'anticipazione richiesta previa valutazione dell'istanza presentata.

6) Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano state realizzate in forma parziale, il Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso.

7) L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a c/e il debito non sia saldato.

8) E' fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso.

9) Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 12 " Obblighi dei beneficiari"

1) I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.

2) I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "Con il contributo del Comune di Pontedera".

Articolo 13 " Patrocinio"

1) Il patrocinio è concesso dal Sindaco con proprio provvedimento, sentito l'Assessore competente per il settore di intervento, oppure dall'Assessore competente per il settore di intervento, con proprio provvedimento.

2) A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una formale richiesta alla struttura competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il patrocinio, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. La domanda da presentare al protocollo dell'Ente deve indicare il tipo di iniziativa e le sue finalità, il programma, tempi, luoghi e le modalità di svolgimento.

3) Nel caso in cui, contestualmente al patrocinio, sia richiesta anche la concessione di un contributo straordinario, si applica integralmente il precedente articolo 10.

4) Con la concessione del patrocinio può essere richiesta l'esenzione o la riduzione di canoni e tariffe, nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti di settore; in tale ipotesi si applica quanto previsto all'art 1, punti 2, 3 e 4 del presente Regolamento.

5) La concessione del patrocinio autorizza il richiedente a utilizzare lo stemma del Comune limitatamente all'iniziativa.

6) Tutto il materiale pubblicitario relativo all'iniziativa deve recare la seguente dicitura: "con il patrocinio del Comune di Pontedera".

Articolo 14 " Altri benefici economici"

1) Rappresenta beneficio economico soggetto al presente regolamento anche la messa a disposizione di beni ed attrezzature (pannelli espositivi, tavoli, sedie, materiali di vario genere, automezzi etc.), di servizi (trasporto attrezzature, realizzazione e spedizione di inviti, manifesti etc.), di personale del Comune.

2) In tali casi dovrà essere puntualmente quantificato l'importo economico del beneficio accordato e il provvedimento di concessione dovrà essere pubblicato nella specifica Sezione "Amministrazione trasparente".

3) La concessione in uso di locali e strutture del patrimonio comunale per le esigenze della vita delle associazioni in uso esclusivo o in coabitazione con altri soggetti è regolata dal vigente Regolamento per la gestione e valorizzazione del patrimonio nonché da eventuali specifici regolamenti di Settore.

Articolo 15 " Assegnazione immobili comunali"

1) Gli immobili comunali possono essere assegnati alle Associazioni iscritte all'Albo secondo le disposizioni di cui al vigente Regolamento per la gestione e valorizzazione del patrimonio, al quale si rinvia.

2) La concessione di beni immobili del Comune dovrà essere effettuata con atto espresso da parte del soggetto che risulti consegnatario dell'immobile con il PEG.

3) Gli Assegnatari dovranno intestarsi, ove possibile, le utenze, partecipare alle eventuali spese condominiali secondo le quote di spettanza e curare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria dell'unità immobiliare assegnata.

4) In caso di impossibilità oggettiva di intestazione delle utenze, valutata dal Servizio competente, i soggetti in questione dovranno rimborsare al Comune le spese relative in base al conteggio effettuato dal Servizio Ragioneria nei modi e nei tempi che saranno comunicati per iscritto.

Art. 16 “Entrata in vigore”

1) Il presente Regolamento ai sensi dell’art 5, comma 3 , dello Statuto Comunale entra in vigore il giorno successivo a quello nel quale è divenuta esecutiva la deliberazione che lo approva.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento ed entro sei mesi dall’entrata in vigore dello stesso, la Giunta Comunale adotterà un atto di ricognizione degli immobili comunali assegnati alle Associazioni sulla base di precedenti atti di assegnazione.

*approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30/7/2019
modifiche approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27/7/2022*